

## N° 1079: (1/5) MINISERIE SUI PROVVEDIMENTI DECISI DAL CONSIGLIO DI STATO IL 3.7.2020

Alla luce delle recenti decisioni del Consiglio di Stato iniziamo a pubblicare una prima miniserie di spiegazioni a questo nuovo decreto.

Infatti, complice anche qualche giornalista sbadato (=eufemismo), sono state fornite al pubblico indicazioni in parte fuorvianti (=eufemismo).

Questo ha portato a confusioni presso tutti gli addetti ai lavori e la popolazione.

Per meglio evitare confusioni vanno, prima di tutto, ricordati un paio di principi:

(1)

Valgono delle norme federali e delle norme cantonali in materia di Covid. Se le norme federali trattano la materia, quelle cantonali non possono legiferare (cit. on. Berset; art. 2 OSP; pag. 2 delle Istruzioni federali). Questo significa che in caso di collisione tra due norme, vale quella federale. In particolare si tratta della OSP, dell'Ordinanza 2 Covid, del Piano di protezione per la parte accettata dall'UFSP).

(2)

La libertà economica (libertà di commercio) è un diritto costituzionale. Al di là della legalità di una norma restrittiva, vale il principio che tutto quanto non è proibito o legiferato, è lecito.

(3)

Queste regole non vanno recepite come una sorta di punizione per gli esercenti.

(4)

Se degli agenti ordinassero dei provvedimenti contrari al decreto o alle altre normative federali, fatelo notare e – se insiste – chiedere il nominativo dell'agente in modo da avere il riferimento per eventualmente andare avanti con la querimonia.

Occorre tenere assolutamente conto che anche gli agenti di polizia sono persone e che quindi potrebbero interpretare male una direttiva (come capitato almeno in tre occasioni presso agenti di polizia comunale). Importante che si mostri che si tratta di collaborare insieme.

(5)

**Occorre tosto adeguare il Piano di protezione** dell'azienda alla nuova situazione, spiegandolo ai collaboratori (si consiglia di fare firmare al collaboratore che è stato recepito).

Questa miniserie tratta dunque:

GD 1080: la regola dei 100 ospiti dalle 1800 (art. 2)

GD 1081: locali in cui si può stare o si sta in piedi (art. 3, 4, 5)

GD 1082: mascherine e visiere (art. 6)

GD 1083: tempistiche e sanzioni (art. 8-9)

## N° 1080: (2/5) NUOVA REGOLA DEI 100 POSTI (MINISERIE SUI PROVVEDIMENTI DEL 3.7.2020; ARTICOLO 2)

Purtroppo, se ne sono sentite di tutte e a capeggiare vi è sicuramente quanto riferito alla RSI nel notiziario delle 18. Tentiamo di fare un poco di chiarezza:

Le strutture della ristorazione (bar e club compresi) in cui il consumo avviene in piedi, nonché nelle discoteche e nelle sale da ballo, dalle ore 18.00 possono esservi nel locale al massimo 100 ospiti.

(1)

La normativa entra in vigore solo dalle ore 1800 e fino alla chiusura. Essa non vale quindi durante la giornata.

(2)

La normativa vale solo dove può esservi un consumo in piedi (è stato confermato dal responsabile del servizio autorizzazioni: **basta il consumo in piedi di una sola persona** per doversi assoggettare a questa norma).

(3)

Nei locali in cui il **consumo avviene esclusivamente seduti** questa norma non vale (contrariamente a quanto si pareva comprendere da RSI).

(4)

Nel numero 100 **NON viene conteggiato il personale** (contrariamente a quanto affermato da RSI).

(5)

La presenza nel locale di un massimo di 100 persone **non impedisce la rotazione degli ospiti** (contrariamente a quanto affermato da RSI).

Infatti, a fare stato è la limitazione a 100 persone PRESENTI nel locale; pertanto quelle assenti (cioè che sono partite) non sono più computabili.

(6)

La regola cantonale **non vale per le feste private serali** (manifestazioni private), purché siano effettivamente private.

### **N° 1081: (3/5) STRUTTURE IN CUI SI STA PUÒ STARE IN PIEDI (MINISERIE SUI PROVVEDIMENTI DEL 3.7.2020; ARTICOLI 3-5)**

Questo GD concerne **unicamente i locali in cui il consumo avviene in piedi** (anche da parte di una sola persona, come confermatoci dal Servizio autorizzazioni), come pure le discoteche e le sale da ballo.

**In questi locali occorre ora una qualificata azione di raccolta dei dati:** si tratta di una diretta conseguenza degli abusi degli avventori (e in parte della inazione del gestore) evidenziati in diversi cantoni, fra cui il Ticino.

Pertanto:

(1)

Per la tutela e le modalità di raccolta dei dati non indicati nel provvedimento, continua a valere quanto indicato nella OSP e nell'ordinanza Covid-3  
(nota curiosa: il Consiglio di Stato cita erroneamente l'ordinanza Covid!).

(2)

In particolare, vanno registrati il **nome, cognome, domicilio e numero di telefono**.

(3)

Va indicato **l'orario di arrivo e di partenza** dell'avventore.

(4)

Il gestore (prima dell'ingresso) è tenuto a **verificare l'identità di ogni avventore** il quale deve legittimarsi mediante un documento ufficiale.

(5)

Il gestore (prima dell'ingresso) deve effettuare una **chiamata di controllo sul numero di cellulare** indicato. In altre parole, chi non è in possesso di un cellulare non entra nel locale.

(6)

Al fine di unificare la raccolta dei dati, questi vanno conservati in forma elettronica (excel).

(7)

In questi esercizi pubblici, alle medesime condizioni, **anche il personale deve essere inserito nella tabella excel**.

(8)

In caso di ricezione di una richiesta da parte del medico cantonale i dati vanno trasmessi entro due (nella fascia oraria tra le 07.00 e le 22.00).

## **N° 1082: (4/5) MASCHERINE E VISIERE (MINISERIE SUI PROVVEDIMENTI DEL 3.7.2020; ARTICOLO 6)**

Come già spiegato alcuni giorni or sono (GD n° 1075) un obbligo di portare la mascherina o la visiera al personale, avrebbe violato l'attuale OSP e non poteva quindi essere attuabile a livello cantonale con una "Sondernorm".

Il Consiglio di Stato, tutte le autorità coinvolte, e pure le associazioni di categorie **consigliano vivamente l'utilizzo di una mascherina o di una visiera**: la normativa concerne infatti soprattutto il personale che merita a pieno titolo di essere tutelato nella propria salute.

Oggi non sussiste infatti tale obbligo, ma il lavoratore ha diritto di indossarla se lo richiede.

È nell'interesse anche del datore di lavoro che il lavoratore non venga contagiato, sia perché si vedrebbe privato di un importante appoggio, sia per questioni di immagine.

Inoltre, in caso di accertate negligenze, la Compagnia assicurativa potrebbe ridurre le prestazioni assicurative (cfr. il contratto stipulato per le indennità e le cure CM).

A questo proposito ricordiamo doverosamente quanto indica il piano di protezione di ciascuna azienda ai punti 3 e 7, di cui qui riprendiamo quale STRALCIO:

(PUNTO 3 DEL PP)

**Qualora 2 persone lavorino vicino per un periodo prolungato devono osservare una distanza di 1,5 metri l'una dall'altra**, voltarsi le spalle a vicenda e lavorare in posizione asimmetrica oppure indossare le mascherine igieniche (ad es. mascherine chirurgiche) oppure visiere di protezione.

**La distanza minima viene meno** quando le postazioni di lavoro sono separate da pannelli divisorii o tende.

Nel servizio si raccomanda vivamente una **distanza minima di 1,5 metri**.

Se questa distanza minima non può essere garantita, l'azienda deve proteggere il personale mantenendo al minimo l'esposizione delle persone grazie alla riduzione della durata del contatto e/o tramite l'attuazione di misure di protezione adeguate.

Se la distanza di 1,5 metri risulta inferiore in servizio, anche per un breve periodo di tempo, si raccomanda – seppure non sia obbligatorio – di indossare una **mascherina igienica** (ad es. mascherine chirurgiche) o una **visiera di protezione**.

L'azienda deve mettere i collaboratori in condizione di lavorare con le mascherine igieniche o le visiere di protezione qualora lo desiderino.

L'azienda può vietare l'uso di una particolare mascherina igienica o di una visiera di protezione solo se il prodotto è relativamente vistoso e sono disponibili mascherine igieniche o visiere di protezione alternative.

(PUNTO 7)

L'azienda **deve informare i collaboratori** dei loro diritti e delle misure aziendali di protezione.

Ciò include in particolare l'informazione dei collaboratori particolarmente a rischio.

**Il personale deve essere istruito** sull'uso dei dispositivi di protezione individuale (es. mascherine igieniche, visiere di protezione, guanti, grembiuli) affinché vengano indossati, utilizzati e smaltiti correttamente. Tale formazione può essere comprovata.

## **N° 1083: (5/5) TEMPISTICA E SANZIONI (MINISERIE SUI PROVVEDIMENTI DEL 3.7.2020; ARTICOLI 8-9)**

La risoluzione del Consiglio di Stato **è entrata in vigore il 3 luglio e vale fino al 19 luglio**.

Trattandosi di misure urgenti, queste possono essere modificate, prolungate o annullate.

In questo senso, per esempio, l'on. De Rosa ha già anticipato che al vaglio potrebbe esservi anche l'imposizione delle mascherine nei supermercati (i quali hanno avuto già dei trattamenti preferenziali, in particolare per quanto concerne l'ordine all'interno degli stessi).

Vi sono due casistiche di **sanzioni**: quelle penali e quelle amministrative.

Quelle penali sono costituite essenzialmente da una **multa (fino a 10'000 franchi)** secondo le modalità della legislazione sulle epidemie. Teoricamente potrebbero essere ipotizzate anche altre violazioni di ordine penale, ma questa infrazione resta la principale.

La sanzione penale è opponibile: in tale caso la pratica verrà decisa da un Giudice indipendente previo regolare procedimento penale. Contro tale sentenza sarà possibile presentare poi appello.

Vi sono pure le sanzioni amministrative che possono essere comminate, nel rispetto del principio della proporzionalità. La risoluzione parla di "opportuni provvedimenti" che potrebbero, per esempio, consistere in **una limitazione dei posti**, in una serie di oneri supplementari, oppure (nei casi più estremi) **nella chiusura temporanea** fino a ristabilimento della situazione legale dimostrata (un po' come succede con le pratiche in materia di derrate alimentari).

Queste sanzioni sono impugnabili al Consiglio di Stato e, in ulteriore battuta, al Tribunale amministrativo (al Tribunale federale solo limitatamente).

La sanzione penale e amministrativa **sono cumulabili**. Alcune settimane or sono la Corte europea dei diritti dell'Uomo ha stabilito che una simile dicotomia sanzionatoria è a priori lecita (vi sono delle eccezioni che qui però non sussistono).